

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 55 del 1° febbraio 2022

Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche

Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 2 (Definizioni)

L'articolo 2 illustra le definizioni dei termini tecnici specifici al tema del progetto di legge.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 3 (Sviluppo di organizzazioni di filiera)

L'articolo 3 definisce le caratteristiche e i requisiti di base delle organizzazioni di filiera che verranno promosse dalla Regione.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 4 (Sviluppo di una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento di conoscenze tecnologiche)

L'articolo 4 definisce le caratteristiche e i requisiti delle strutture che costituiranno la Rete regionale delle strutture dedite alla ricerca industriale e al trasferimento tecnologico.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 5 (Progetti in rete per il rafforzamento delle filiere)

L'articolo 5 delinea le tipologie di intervento per la realizzazione di progetti di interesse per le filiere da attuarsi attraverso bandi rivolti a contratti di rete tra imprese.
Per il triennio 2022/2024, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 4,1 milioni di euro per l'anno 2023; importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2022/2024.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Missione14 Programma 3 Titolo 2	2140320008	contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera		4.100.000,00		Già iscritto con Bilancio di previsione 2022 / 2024 interamente disponibile

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 6

(Interventi regionali per la promozione della ricerca e sviluppo e dell'innovazione)

L'articolo 6 descrive gli strumenti fondamentali su cui si potranno articolare le strategie e i programmi per rafforzare l'ecosistema regionale dell'innovazione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 7

(Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle imprese)

L'articolo 7 prevede interventi a favore della ricerca e sviluppo nelle imprese e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 8

(Progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI)

L'articolo 8 prevede interventi a favore della innovazione e diversificazione di prodotto o servizio delle PMI e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 9

(Progetti di ricerca industriale strategica e laboratori dimostrativi per le filiere)

L'articolo 9 prevede interventi a favore della ricerca industriale da parte delle strutture appartenenti alla Rete delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico verso le imprese e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 10

(Interventi a sostegno della circolazione e diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca)

L'articolo 10 prevede interventi a favore del trasferimento tecnologico verso le imprese.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 11

(Modalità di intervento della Regione)

L'articolo 11 definisce le tipologie di procedure, i regimi di aiuto e le tipologie di beneficiari degli interventi attuati con la legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 12

(Comitato di valutazione)

L'articolo 12 illustra le modalità di funzionamento e la struttura del Comitato di valutazione dei progetti.

L'articolo ha natura ordinamentale per i commi 1, 2, 3.

Il comma 4 ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 13
(Consultazione)

L'articolo 13 delinea le modalità di consultazione della Regione con le organizzazioni economiche, sociali e della ricerca per la definizione dei programmi.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 14
(Clausola valutativa)

L'articolo 14 contiene la clausola valutativa.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 15
(Norma finanziaria)

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria.

Art. 16
(Abrogazione)

L'articolo 16 abroga la legge regionale 26 giugno 2008, n. 16 (Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico).
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 17
(Norma transitoria)

L'articolo 17 contiene la norma transitoria.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Implicazioni organizzative

Per l'attuazione di questa legge si prevede, in partenza, il coinvolgimento di 6 funzionari con il supporto a tempo parziale dei dirigenti. Si tratta di un coinvolgimento in continuità con linee di intervento messe in atto precedentemente a questa legge, ma coerenti con i suoi obiettivi. Pertanto non vi sono implicazioni dal punto di vista organizzativo.